SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Regione autonoma della Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Ravenna

Ministero degli affari esteri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 settembre 2010, n. **173**.

Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 relativo alla compatibilità di alcune categorie di aiuti con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia del sostegno all'innovazione industriale, prevede la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di aiuto in conformità alla disciplina comunitaria;

Considerato che le linee guida fissate dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea riuniti a Lisbona nel marzo 2000 — nel ritenere lo stimolo alla conoscenza ed all'innovazione un irrinunciabile fattore propulsivo alla crescita sostenibile — rappresentano l'esigenza, ai fini dell'obiettivo di rilancio dell'economia europea, di un particolare impegno per promuovere la ricerca e la crescita degli investimenti e dell'occupazione attraverso la valorizzazione del capitale umano;

Considerato che — restando la sicurezza nazionale nella competenza di ciascun Stato membro dell'Unione europea — gli indirizzi e le finalità generali di protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell'Italia saranno regolati con apposito regolamento;

Considerato che per il rilancio della competitività dell'industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere;

Considerato che è necessario conciliare la normativa di applicazione con il quadro primario della legge n. 808 del 1985, positivamente valutata dalla Commissione europea con lettere del 14 maggio 1986 e del 20 dicembre 2002, tenendo conto della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

Ritenuto che, al fine dell'ottimizzazione dell'intervento sussidiario del Ministero dello sviluppo economico finalizzato a promuovere l'innovazione del patrimonio tecnologico dell'industria aerospaziale e conseguentemente la competitività della stessa, è opportuno assicurare nell'applicazione della legge n. 808 del 1985:

a) il rafforzamento della selettività del processo di individuazione dei progetti eleggibili operando una revisione dei criteri di selezione;

b) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei progetti aeronautici considerando gli elementi rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;

c) l'ulteriore riarticolazione degli interventi tenendo conto delle vitali esigenze del patrimonio tecnologico e produttivo nazionale alla luce sia delle esigenze connesse alla sicurezza sia del contesto del mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria a livello di Unione europea;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)3359 del 1° luglio 2008 con la quale l'aiuto di Stato n. N101/2008 Italia — aiuto alla ricerca e sviluppo al settore aeronautico — è stato ritenuto compatibile con il trattato CE in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*;

Udito il parere n. 3299/2008 del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalità procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo economico volti a promuovere, per le finalità della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime relativo a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca in vigore dal 1° gennaio 2007.

3. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 hanno per finalità l'integrazione in via sussidiaria dell'investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione — preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale — di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere eccellenze tali da consentirle di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.

4. I predetti interventi consentiranno la tempestiva realizzazione di tali progetti in modo da agevolare il consolidamento e la valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale nello specifico settore, anche con l'obiettivo di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 sono ammesse le imprese che operano in Italia esercitando prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale.

2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% — ovvero il 25% per le PMI — da attività di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi.

3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito viene verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle medesime imprese preesistenti.

4. L'ammissione agli interventi può essere richiesta anche da più imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete.

5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficoltà a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà».

Art. 3.

Progetti ammissibili

1. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi progetti — da realizzarsi preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano per l'impresa operante in Italia responsabilità a livello di sistema, sottosistemi o componenti significativi — riguardanti attività di:

a) ricerca industriale, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell'industria aerospaziale;

b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di conoscenze e capacità tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore;

c) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

2. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attività di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonché impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale è ammissibile anche la realizzazione e la sperimentazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota, prendendone in considerazione i costi al netto dei redditi generati dall'eventuale ulteriore sfruttamento commerciale.

3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se:

a) l'impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacità tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto;

b) le attività non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 8;

c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti;

d) la realizzazione dei medesimi progetti comporta, sulla base dell'accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attività svolte nel quadro di un rapporto di fornitura;

e) l'effetto di incentivazione degli interventi è verificabile attraverso elementi oggettivi attestanti un significativo cambiamento dei livelli di attività di ricerca e sviluppo svolti dall'impresa beneficiaria, quali l'aumento delle dimensioni, del ritmo o dell'obiettivo del progetto o l'aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo;

f) l'attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 4.

Costi ammissibili

1. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi:

a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unità operativa e a livello centralizzato;

b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attività del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;

c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;

d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria è ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi:

a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell'industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali;

b) funzionalità tecnologica — per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici — a progetti relativi a sistemi o sottosistemi già ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985;

c) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata;

d) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale;

e) funzionalità a progetti già esplicitamente riconosciuti dalla Commissione europea di comune interesse europeo;

f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovatività tecnologica del progetto;

g) elevato rischio in relazione ai tempi di ritorno dell'investimento in conseguenza delle caratteristiche dei prodotti o processi che potranno utilizzare i risultati perseguiti;

h) realizzazione tramite una ulteriore collaborazione integrata fra una impresa sistemista e due o più sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali;

i) partecipazione ad attività del progetto, focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 35% del costo delle attività di ricerca industriale, di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca;

j) realizzazione nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano ripartizione con l'altro partecipante di responsabilità per i maggiori componenti.

2. La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti potenzialmente concorrenti è valutata con particolare attenzione, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e ricadute tecnologiche.

3. I progetti sono valutati:

a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *j)*;

b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *j)*.

Art. 6.

Finanziamenti agevolati

1. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti — da restituire senza corresponsione di interessi — di entità commisurata all'ammontare dei costi ammissibili.

2. L'entità dei finanziamenti è definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili:

a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»;

b) per le piccole e medie imprese (PMI) 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi».

3. Per ciascun progetto è verificato che l'intensità dell'aiuto determinato dall'intervento non superi i seguenti limiti in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL):

a) il 50% per le attività di ricerca industriale;

b) il 25% per le attività di sviluppo sperimentale.

4. Ai fini del calcolo dell'ESL viene utilizzato il tasso di riferimento applicabile — conformemente alla periodica comunicazione della Commissione relativa alla definizione dei tassi di riferimento e di attualizzazione — all'occorrenza aumentato di una percentuale in funzione del rischio.

5. I limiti di cui al comma 3 sono elevati sulla base delle seguenti maggiorazioni:

a) 10% per i progetti svolti da medie imprese;

b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese;

c) 15% (a concorrenza di un'intensità massima dell'80%) per i seguenti progetti:

c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e — in particolare per le grandi imprese — collaborazione con almeno una piccola o media impresa o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea;

c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte;

c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore.

6. Per gli studi di fattibilità tecnica l'intensità dell'aiuto determinato dall'intervento non può superare, in termini di ESL, i seguenti limiti:

a) 75% e 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa;

b) 50% e 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa.

7. Nel provvedimento di concessione sono definite le modalità e il piano per la restituzione dei finanziamenti determinando le relative rate e le loro scadenze. Le rate sono calcolate — secondo criteri di progressività in rapporto a scaglioni di avanzamento — tenendo conto delle previsioni di incassi totali per la vendita dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo. Salvo quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, il piano per la restituzione dei finanziamenti che viene fissato nel provvedimento di concessione non può subire modifiche.

8. I versamenti per la restituzione dei finanziamenti hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti stessi. Gli incassi da vendita di cui è prevista l'acquisizione prima del completamento delle erogazioni sono considerati nel calcolo delle prime quattro rate.

9. Nel caso di progetti ammessi agli interventi in modo frazionato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ferma restando la necessità che il massimale di intensità di agevolazione sia definito *una tantum* con il primo provvedimento di concessione, è possibile accantonare una quota di tale massimale e stabilire il piano di erogazioni e restituzioni in funzione della quota residuale. In tal caso, il piano di restituzione è aggiornato con i successivi provvedimenti, sempre nei limiti del massimale inizialmente fissato, per le ragioni seguenti:

a) aumento del profilo di rischio del progetto;

b) aumento del budget di spesa inizialmente preventivato;

c) contrazione dei risultati di mercato attesi o dilazione nel tempo del loro conseguimento, conformemente a quanto previsto al comma 10;

d) utilizzazione delle tecnologie sviluppate mediante il progetto per la realizzazione di prodotti in parte diversi da quelli previsti, conformemente a quanto stabilito al comma 11.

10. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominata Direzione generale) cura con cadenza periodica il monitoraggio riguardante l'andamento delle vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto accertando la consistenza degli incassi registrati allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di scostamenti rispetto all'ammontare degli incassi originariamente previsti. Il primo monitoraggio viene effettuato entro il primo quinquennio dal momento in cui, secondo il piano esaminato in sede di procedura di concessione, era previsto l'inizio delle vendite. Nel caso di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominato Direttore generale) ha la facoltà di ridefinire, previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), le condizioni e le modalità per le restituzioni, purché non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.

11. Quando le tecnologie sviluppate con un progetto di ricerca sono utilizzate per la realizzazione di prodotti anche in parte diversi da quelli considerati originariamente per la definizione del piano di restituzione di cui al provvedimento di concessione, il Direttore generale, sentito il Comitato, ha la facoltà di ridefinire il piano di restituzione purché non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.

Art. 7.

Anticipi rimborsabili

1. I soggetti di cui all'articolo 2, in relazione alla proposta di intervento ai sensi della legge n. 808 del 1985, hanno facoltà di proporre istanza, con adeguata motivazione riferita agli elementi di rischio caratterizzanti sostanzialmente il progetto, per la concessione di anticipi rimborsabili.

2. L'Amministrazione — nel caso di progetti caratterizzati da elevato rischio e, in particolare, ove ritenga che gli incassi derivanti dall'utilizzo dei risultati possano risultare inferiori al 50% dell'obiettivo come definito ai sensi del comma 4 — sottopone il progetto all'argomentata valutazione del Comitato prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

3. Gli anticipi rimborsabili sono concessi in misura non superiore al 60% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 40% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale, a cui si applicano le seguenti maggiorazioni:

a) 10% per i progetti svolti da medie imprese;

b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese;

c) 15% per i seguenti progetti:

c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno

due imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e — in particolare per le grandi imprese — collaborazione con almeno una PMI o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea;

c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte;

c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore.

4. Il provvedimento di concessione degli anticipi rimborsabili definisce — in termini di obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto — le condizioni che concretizzano l'esito positivo del progetto di ricerca e sviluppo.

5. In relazione all'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto l'impresa beneficiaria effettua versamenti in base ad aliquote definite secondo scaglioni progressivi di avanzamento riferiti all'obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati del progetto di cui al comma 4. Le aliquote e gli scaglioni sono definiti in modo che in caso di esito positivo del progetto, come specificato ai sensi del comma 4, l'impresa beneficiaria completi la restituzione dell'anticipo con l'applicazione di interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea.

6. In caso di utilizzo commerciale con incassi superiori a quelli che concretizzano l'esito positivo del progetto, l'impresa — dopo l'integrale rimborso dell'anticipo — corrisponde all'erario diritti di regia con ratei di importo pari all'1% dei ricavi per un periodo temporale non eccedente i 20 anni.

7. Il provvedimento definisce le condizioni e le modalità con le quali, in caso di utilizzo commerciale inferiore alle previsioni, l'impresa può essere esonerata dall'integrale rimborso dell'anticipo, stabilendo che il rimborso sia comunque garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

8. L'impresa beneficiaria di anticipi rimborsabili presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto e ad effettuare i relativi versamenti entro il successivo 31 luglio.

9. Gli interventi relativi a programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera *b)* del trattato CE consistono nella concessione di anticipi rimborsabili secondo le condizioni stabilite dal presente articolo oppure secondo le condizioni stabilite per il progetto di comune interesse europeo dalla Commissione europea.

Art. 8.

Procedura di istruttoria e concessione

1. Le domande di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

2. La Direzione generale ha la facoltà di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonché di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.

3. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato o, per i progetti oggetto di notifica individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dalla ricezione della decisione comunitaria, con decreto del Direttore generale, per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi», è emanato il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare:

a) l'ammontare dei costi ammissibili;

b) gli interventi;

c) le modalità delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa;

d) le modalità delle restituzioni e/o gli altri adempimenti dell'impresa.

4. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attività riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso è richiesta con adeguata motivazione dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell'intervento è esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 3.

5. Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 il legale rappresentante dell'impresa interessata è invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.

6. Il Direttore generale ha la facoltà di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tali scopi l'impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti.

7. Il Direttore generale ha la facoltà di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruità delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello sviluppo economico.

In particolare per specifici progetti nei quali ricorrono una o più delle seguenti caratteristiche:

a) hanno particolare rilevanza internazionale ovvero economica;

b) interessano la partecipazione di altre imprese italiane;

c) sono stati oggetto di più di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualità di spesa,

l'accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonché da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.

8. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso provvedimento di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attività l'impresa, così designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

Art. 9.

Notifiche e comunicazioni alla Commissione europea

1. I progetti favorevolmente valutati dal Comitato — preventivamente all'emanazione del provvedimento di concessione di finanziamento agevolato o di anticipi rimborsabili — sono notificati o comunicati da parte della Direzione generale alla Commissione europea, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia.

2. Sono oggetto di notifica individuale:

a) per le misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria;

b) per le misure che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30 dicembre 2006, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti al progetto e agli studi di fattibilità di importo superiore — per impresa, per progetto/studio di fattibilità — rispettivamente a: 20 milioni di euro se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale; 10 milioni di euro se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale; 7,5 milioni di euro per gli altri progetti.

3. Gli aiuti non soggetti a notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di euro sono comunicati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla emanazione del provvedimento di concessione, secondo le modalità previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

4. La Direzione generale trasmette alla Commissione europea relazioni annuali relative ai progetti di cui al comma 1 contenenti informazioni su:

a) i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti;

b) l'importo dell'aiuto per beneficiario;

c) l'intensità dell'aiuto;

d) l'effetto di incentivazione.

Art. 10.

D i v i e t i

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive
Registro n. 4, foglio n. 182

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo.

— La legge 24 dicembre 1985, n. 808, concernente «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1986.

Note alle premesse.

— La comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» è stata pubblicata nella *G.U.* C 323 del 30 dicembre 2006.

— Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) è stato pubblicato nella *G.U.* L 214 del 9 agosto 2008.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001 - supplemento ordinario n. 112.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008 - supplemento ordinario n. 277.

— Il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244), è il seguente:

«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

— La comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» è stata pubblicata nella *G.U.* C 244 del 1° ottobre 2004.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

— Il testo del comma 3, lettera *b)*, dell'art. 87, della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato *CE)* è stato pubblicato nella *G.U.* C 325/33 del 24 dicembre 2002.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento alla comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 si veda le note alle premesse.

10G0194

DECRETO 14 settembre 2010, n. **174**.

Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Visto l'articolo 2 del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 24, in base al quale al Ministero dello sviluppo economico è attribuita la competenza, precedentemente attribuita al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra dal regio decreto 12 gennaio 1942, n. 464, di coordinare, controllare e, tutelare l'industria strategica di interesse per la sicurezza nazionale;

Visto l'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il «sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, concernente «criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro, disposizioni in, materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, relativo al regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia del sostegno all'innovazione industriale, prevede la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di aiuto;

Vista la deliberazione n. 28/06 del CIPE del 22 marzo 2006, recante aggiornamento delle direttive per gli interventi nel settore aerospaziale;

Considerata l'esigenza di favorire il rilancio della competitività dell'industria italiana e promuovere la innovazione industriale nelle aree delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, con l'obiettivo del migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa anche con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere;

Ritenuto che è necessario definire, nel quadro dell'applicazione della legge n. 808 del 1985, una specifica disciplina degli interventi a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell'area, di esclusiva competenza nazionale, della sicurezza nazionale, assicurando in particolare:

a) il rafforzamento della selettività del processo di individuazione dei progetti eleggibili operando una definizione dei criteri di selezione;

b) l'articolazione degli interventi tenendo conto della vitale esigenza di sviluppare e consolidare il patrimonio tecnologico e produttivo indispensabile per garantire la sicurezza e la sovranità nazionale;

c) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei progetti aeronautici considerando gli elementi, rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 3298/08 del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalità procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo economico volti a promuovere, per le finalità della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.

3. Gli interventi di cui al presente regolamento, integrando in via sussidiaria l'investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, sono finalizzati a consentire la tempestiva realizzazione - anche nell'ambito di programmi internazionali, o europei - di progetti di ricerca e sviluppo funzionali alla sicurezza nazionale in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere effettive eccellenze.

Art. 2.

Progetti funzionali alla sicurezza nazionale

1. Sono considerati funzionali alla sicurezza nazionale i progetti che rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti o sistemi funzionali ad esigenze operative di breve o medio periodo di Enti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale;

b) progetti finalizzati allo sviluppo e dimostrazione - tramite banchi prova - di tecnologie direttamente funzionali a ricerche e sviluppi relativi a prodotti o sistemi di interesse della sicurezza nazionale;

c) progetti o sistemi funzionali a requisiti operativi delle Forze Armate nazionali;

d) progetti analoghi di Operating NATO Staff Target od OCCAR.

2. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi i progetti di cui al comma 1 limitatamente alle seguenti attività:

a) ricerca industriale, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per, un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell'industria aerospaziale;

b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di conoscenze e capacità tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore;

c) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

3. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attività di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonché impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale è ammissibile anche la realizzazione, la sperimentazione e la campalizzazione di prototipi e preserie e di impianti e attrezzature pilota.

4. I progetti di cui al comma 2 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se:

a) l'impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacità tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto;

b) le attività non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 8;

c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti;

d) la realizzazione dei progetti comporta, in caso di accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attività svolte nel quadro di un rapporto di fornitura;

e) la attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Agli interventi di cui al presente regolamento sono ammesse le imprese operanti in Italia che abbiano i seguenti requisiti:

a) prevalenza di esercizio di attività industriale nel settore aerospaziale;

b) possesso di qualificazione Allied Quality Assurance Publication (AQAP);

c) svolgimento, nel triennio precedente la domanda di ammissione ai benefici, di attività per la fornitura alla Amministrazione Difesa di beni o servizi soggetti ai controlli della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Il possesso del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito in relazione alle attività industriali in Italia un fatturato medio determinato per oltre il 50% - ovvero il 25% per le piccole e medie imprese (PMI) - da attività di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi.

3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito di cui al secondo comma è verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle imprese preesistenti.

4. L'ammissione agli interventi può essere richiesta anche da più imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete, esclusi i rapporti di subappalto.

5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficoltà a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà».

Art. 4.

Costi ammissibili

1. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 sono ammissibili i seguenti costi:

a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unità operativa e a livello centralizzato;

b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attività del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;

c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;

d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria è ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti e tipologia degli interventi

1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi:

a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell'industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali;

b) responsabilità di sistema o, nell'ambito di programmi internazionali o europei, di sottosistemi o sottoassiemi maggiori;

c) funzionalità - per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici - a progetti relativi a sistemi o sottosistemi che siano stati già riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2;

d) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata;

e) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale;

f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovatività tecnologica del progetto;

g) partecipazione ad attività del progetto - focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 15% del costo delle attività di ricerca industriale - di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca.

2. I progetti sono valutati:

a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*;

b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*.

3. Gli interventi a favore dei progetti di cui all'articolo 2 consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti di entità commisurata all'ammontare dei costi ammissibili.

4. L'entità dei finanziamenti è definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili:

a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»;

b) per le PMI 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi».

Art. 6.

Procedura di istruttoria e concessione

1. Le domande di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

2. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominata Direzione generale) richiede, per comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, documentazione degli Stati Maggiori delle Forze Armate o delle Direzioni generali tecniche della Difesa.

3. La Direzione generale ha la facoltà di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonché di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.

4. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominato Direttore generale), è emanato per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi» il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare:

a) l'ammontare dei costi ammissibili;

b) gli interventi;

c) le modalità delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa;

d) i diritti di regia conseguenti la vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito del progetto.

5. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto finalizzati ad obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attività riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso è richiesta con adeguata motivazione dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell'intervento è esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 4.

6. Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 il legale rappresentante dell'impresa interessata è invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.

7. Il Direttore generale ha la facoltà di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tali scopi l'impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti.

8. Il Direttore generale ha la facoltà di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruità delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello sviluppo economico.

In particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o più delle seguenti caratteristiche:

a) abbiano particolare rilevanza ai fini della sicurezza nazionale;

b) interessino la partecipazioni di altre imprese italiane;

c) siano stati oggetto di più di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualità di spesa,

l'accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonché da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.

9. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attività l'impresa, così designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione Generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

Art. 7.

Disciplina dei diritti di regia

1. Le imprese realizzatrici di progetti di cui all'articolo 2 oggetto di interventi a valere sulla legge n. 808 del 1985 sono tenute, in relazione a vendita di prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei medesimi progetti, al pagamento all'erario di diritti di regia, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti.

2. I diritti di regia sono definiti nel provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, come quote degli incassi delle vendite dei prodotti indicati sopra applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Tali scaglioni sono determinati considerando la previsione di incassi totali valutata dal Comitato.

3. Nel provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, ai fini del calcolo dei diritti di regia, dal totale degli incassi previsti può essere esclusa la parte relativa a vendite ad Enti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale. In tale caso l'impresa beneficiaria non effettua il versamento di diritti di regia che si riferiscono agli incassi relativi alle vendite ai predetti Enti.

4. L'impresa beneficiaria di interventi per progetti di cui all'articolo 2 presenta entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto.

5. I diritti di regia sono versati presso la Tesoreria provinciale dello Stato (stato di previsione delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare, entro il successivo 31 luglio. La quietanza del versamento viene presentata entro il successivo 30 settembre al Ministero per lo sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività.

6. I versamenti dei diritti di regia hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 808 del 1985. I versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti.

7. Nel caso di programmi per i quali l'intervento è stato frazionato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il Direttore generale dispone che l'inizio del versamento dei diritti di regia abbia luogo l'anno successivo all'ultima erogazione dei finanziamenti riguardanti l'intero progetto.

Art. 8.

Divieti

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì 14 settembre 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive
Registro n.4, foglio n. 183

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell' 8 gennaio 1986.

Note alle premesse:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda la nota al titolo.

— Il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente «Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già adesso spettanti ad altri Ministeri» è' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 28 gennaio 1944.

— Il regio decreto-legge 12 gennaio 1942, n. 464, concernente «Attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 1942.

— Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007) è il seguente:

«Art. 42 *(Classifiche di segretezza)*. — 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

1-*bis*. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001 - supplemento ordinario n. 112.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008 - supplemento ordinario n. 277.

— Il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244) è il seguente:

«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.».

— La Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 28 del 22 marzo 2006, recante «Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale - Aggiornamento», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2006.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n.86) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 3:

— La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990.

— La Comunicazione della Commissione europea recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* C 244 del 1° ottobre 2004.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808:

«Art. 4 *(Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici).* — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

1) il programma delle attività da svolgere;

2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;

3) i risultati commerciali ed economici previsti;

4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;

5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce:

a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;

c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a)*, senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.».

Note all'art. 6:

— Per il testo del quinto comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda nelle note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 808 del 1985:

«Art. 2 *(Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica)*. — Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 808 del 1985:

«Art. 3 *(Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale)*. — Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza.».

10G0195

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010.

Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Considerato che, per effetto dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 di istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, attuativo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

Vista la deliberazione n. 18 del 16 settembre 2008, con il quale il Consiglio Direttivo dell'ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, sulla base delle richieste formalizzate dagli enti locali interessati e delle risultanze della conseguente istruttoria tecnica, ha approvato la proposta di modifica della perimetrazione del parco, trasmessa dall'Amministrazione dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 24 settembre 2008;

Considerato che, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 8, del citato decreto istitutivo, la proposta di riperimetrazione comprende l'inclusione di territori dei Comuni di Castelnuovo ne' Monti e Bussana, consentendo in tale modo i collegamenti territoriali tra le aree dei «Gessi Triassici della Valle del Secchia» e della «Pietra di Bismantova» e la restante parte del territorio del Parco;

Considerato inoltre che si prevede l'inclusione di territori dei Comuni di Bagnone e di Monchio delle delle Corti, che consentono il collegamento del nucleo principale del Parco con le aree situate nei Comuni di Corniglio e Filattiera, e l'inclusione di ulteriori territori dei Comuni di Ligonchio e Villa Minozzo;

Considerato che si perviene all'ampliamento del parco per complessivi 2.424,5 ettari, e si realizza la continuità territoriale dello stesso, ricercata al fine di consentire una più efficace protezione e gestione dell'area protetta;

Ritenuto quindi di poter valutare positivamente la detta proposta di nuova perimetrazione e di provvedere contestualmente alla zonazione del territorio protetto;

Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2009-16720 del 17 luglio 2009 e prot. GAB-200916721 del 17 luglio 2009 con le quali lo schema di DPR per la nuova perimetrazione e zonazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi rispettivamente alla regione Toscana e alla Regione Emilia-Romagna, richiedendo la prescritta intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2009-16723 del 17 luglio 2009 con la quale lo schema di DPR per la riperimetrazione e zonazione del Parco nazionale e l'allegata cartografia predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati trasmessi alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiedendo l'espressione del parere previsto ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisite le prescritte intese sulla proposta di nuova perimetrazione e zonazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano della Regione Toscana, espressa con deliberazione di Consiglio n. 28 del 10 febbraio 2010 e della Regione Emilia Romagna, espressa con deliberazione di Giunta n. 374 dell'8 febbraio 2010;

Sentita la Conferenza Unificata, che ha espresso parere favorevole in data 29 aprile 2010, Rep. n. 17/CU, trasmesso con nota del 6 maggio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. La nuova perimetrazione e zonazione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano è quella riportata nell'area cartografica conposta di n. 11 tavole in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

2. La suddetta perimetrazione e zonazione sostituisce integralmente la precedente perimetrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, e ad esso allegata.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 22

ALLEGATO

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per la Protezione della Natura
Parco Nazionale dell' Appennino Tosco - Emiliano
NUOVA PERIMETRAZIONE E ZONAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
(tavola 1)
scala 1 : 10.000
legenda
limite del Parco Nazionale
Riserve Naturali Statali
Zonazione del Parco Nazionale
Zona 1
Zona 2
Zona 3
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
CORNIGLIO
CASTELNOVO NE' MONTI
RAMISETO
BUSANA
MONCHIO DELLE CORTI
FILATTIERA
BAGNONE
LICCIANA NARDI
COMANO
COLLAGNA
LIGONCHIO
VILLA MINOZZO
FIVIZZANO
GIUNCUGNANO
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
VILLA COMANDINA
legenda
Parco Nazionale attuale
proposte di ampliamento del Parco
nuova perimetrazione del Parco
Riserve Naturali Statali
limiti Comunali
tavole in scala 1:10.000
scala 1 : 175.000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per la Protezione della Natura
Parco Nazionale dell' Appennino Tosco - Emiliano
NUOVA PERIMETRAZIONE E ZONAZIONE
DEL PARCO NAZIONALE
(tavola 10)
scala 1 : 10.000
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
CORNIGLIO
CASTELNOVO NE' MONTI
RAMISETO
BUSANA
MONCHIO DELLE CORTI
FILATTIERA
BAGNONE
LICCIANA NARDI
COMANO
COLLAGNA
LIGONCHIO
VILLA MINOZZO
FIVIZZANO
GIUNCUGNANO
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
VILLA COMANDINA
legenda
Parco Nazionale attuale
proposte di ampliamento del Parco
nuova perimetrazione del Parco
Riserve Naturali Statali
limiti Comunali
tavole in scala 1:10.000
scala 1 : 175.000
legenda
limite del Parco Nazionale
Riserve Naturali Statali
Zonazione del Parco Nazionale
Zona 1
Zona 2
Zona 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2010.

Modifica alla disciplina riguardante gli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione e riordino, ai sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, degli organismi collegiali istituiti in via amministrativa operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elencati nella tabella 1, lettera *a)*, allegata al decreto stesso;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione prima, relativo alla applicabilità della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la bioetica;

Preso atto che il Consiglio di Stato nel predetto parere ha ritenuto, conclusivamente, che «mentre è ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'art. 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al più tardi dopo una proroga biennale della loro attività (art. 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni" (art. 68, comma 1)»;

Considerato che il Consiglio di Stato nel medesimo parere ha altresì ricondotto la istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica all'adempimento di obblighi internazionali, giacché la prima è stata istituita in relazione a quanto previsto dal punto 7, primo comma, del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e il secondo è stato istituito «in ossequio alla Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1100 del 2 febbraio 1989 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 1989, relative ai problemi etici della manipolazione genetica, richiamate nel preambolo del decreto istitutivo e rappresenta l'organo deputato alle "consultazioni" di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 28 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile del 1997 e ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145» (parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, precitato);

Considerato che, con riferimento ad organismi istituiti in adempimento ad obblighi internazionali, il Consiglio di Stato, nello stesso parere n. 2358 del 2010, ha rilevato che «la Sezione consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio di Stato (Adunanza 5 febbraio 2007, n. 5077/2006), in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che è da escludere in radice la possibilità della soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese, in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente. Analoghe considerazioni sono state svolte nel parere n. 1243/2007, reso nell'Adunanza del 2 aprile 2007, citato dalla stessa Presidenza del Consiglio riferente» e che di conseguenza gli organismi cui i predetti pareri si riferiscono sono stati a suo tempo ritenuti non rientranti nel campo applicativo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Rilevato quindi che l'inserimento nella sopra citata tabella 1, lettera *a)*, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, è da considerarsi non dovuto, in quanto tali organismi esulano dal campo applicativo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere dalla citata tabella 1, lettera *a)*, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, la menzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica;

Considerato che per quanto riguarda la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose e la Commissione per la libertà religiosa, occorre invece procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, che richiama l'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, ai fini di una proroga delle stesse;

Viste le relazioni sull'attività svolta nel triennio 2007/2010, presentate dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e dalla Commissione consultiva per la libertà religiosa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e valutata positivamente, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del sopra citato decreto-legge n. 223 del 2006, la perdurante utilità delle stesse commissioni;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti delle due commissioni sopra citate;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e della Commissione consultiva per la libertà religiosa, che a mente del precitato parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010 e della non applicabilità dell'art. 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 ivi affermata, si ritiene di stabilire in tre anni;

Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella 1, lettera *a)*, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, le parole «Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1987» e le parole «Comitato nazionale per la bioetica, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1990 a seguito della risoluzione n. 6-00038 dell'Assemblea della Camera dei Deputati», sono soppresse.

2. Restano ferme le riduzioni dei capitoli di bilancio sui quali gravano le spese per gli organismi di cui al comma 1, operate ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2.

1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale sono prorogati per tre anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2007, n. 198:

Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997;

Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997.

Art. 3.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa degli organismi di cui al presente decreto è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2010 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 17 settembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 15, foglio n. 178

10A12990

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 settembre 2010.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) con validità 2010-2014, predisposto dalle riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone, ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vistal a legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di Piano AIB (antincendi boschivi o di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) per le riserve naturali statali, giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le Linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le riserve naturali statali e per conoscenza a tutti i parchi nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Vista la nota prot. n. 2001 Pos. 1/71 del 4 maggio 2010 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversità di inoltro dei piani AIB delle tre riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone, con validità 2010-2014 e comprendente il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato;

Visti i piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani *AIB)* predisposti dalle riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone, con validità 2010-2014;

Vista la nota prot. DPN-10996 del 21 maggio 2010 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra i suddetti piani AIB e chiede alla Regione Toscana l'intesa per il loro inserimento in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2 della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. n. AOO-GRT/0163733/6.70.40.20 del 17 giugno 2010 della Regione Toscana - Giunta regionale - Direzione generale dello sviluppo economico - Area di coordinamento politiche per lo sviluppo rurale - Settore programmazione forestale, con la quale esprime parere favorevole all'intesa e comunica l'inserimento nel piano regionale AIB dei suddetti piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi predisposti dalle riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2010-2014, predisposti dalle riserve naturali statali di Poggio Adorno, Orrido di Botri e Montefalcone ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A12918

DECRETO 21 settembre 2010.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) con validità 2008-2012 (revisione 2010), predisposto dal Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ricadente nel territorio della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 (revisione del 2009) predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i Parchi nazionali;

Vista la nota Prot. 2646/08 Pos. 2.4.1 del 9 luglio 2008 del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di inoltro del piano AIB pluriennale 2008-2012 con la relativa deliberazione del consiglio direttivo n. 29 del 29 maggio 2008;

Vista la nota prot. DPN-1498 del 26 gennaio 2009 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena la non conformità del suddetto Piano AIB sulla base del parere del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª, espresso con nota prot. 5310 Posiz. V del 15 dicembre 2008 in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota Prot. 1141/10 Pos. 2.4.1 del 3 marzo 2010 con la quale il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena inoltra il piano AIB pluriennale 2008-2012 (revisione 2010), con la relativa deliberazione presidenziale n. 2 del 3 marzo 2010 di approvazione dello stesso piano AIB, contenente le modifiche e integrazioni a superamento del parere non favorevole del Corpo forestale dello Stato;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2012 (revisione 2010) predisposto ed approvato dal Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

Vista la nota prot. 1725 Posiz. V del 30 aprile 2010 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il piano AIB pluriennale 2008-2012 (revisione 2010), in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-9320 del 5 maggio 2010 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede alla regione Sardegna l'intesa per l'inserimento del Piano AIB 2008-2012 (revisione 2010) del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. n. 47696 Pos. XIV.17.1 dell'8 giugno 2010 della regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Servizio protezione civile e antincendio, con la quale si comunica l'avvenuto inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena nel Piano antincendi boschivi regionale, come da norma vigente;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2008-2012 (revisione 2010), predisposto dal Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, ricadente nei territori della regione autonoma della Sardegna.

Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A12919

DECRETO 21 settembre 2010.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) con validità 2010-2014, predisposto dal Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ricadente nel territorio della regione Veneto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi Nazionali 2009, predisposto dal Ministero dell'ambiente e recante le linee guida per la redazione dei piani AIB;

Vista la nota prot. 20090003219 del 9 luglio 2009 con la quale il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi inoltra il piano AIB pluriennale 2010-2014 e la relativa deliberazione adottata dal consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 15/2009 del 6 luglio 2009;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2010-2014 predisposto ed approvato dal Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Vista la nota prot. 3832 Posiz. V del 22 dicembre 2009 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª ove si esprime il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000 e nella quale si chiedono alcune verifiche relative alla cartografia tematica;

Vista la nota prot. DPN-2010-2166 dell'8 febbraio 2010 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede al Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi di integrare il piano AIB secondo quanto richiesto con precedente nota DPN prot. DPN-2009-0018979 del 14 settembre 2009 ed in osservanza di quanto indicato nel parere del CFS;

Vista la nota prot. 20100002582del 27 maggio 2010 con la quale il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi inoltra il piano AIB 2010-2014 aggiornato a seguito delle osservazioni richieste;

Vista la nota prot. DPN-13918 del 18 giugno 2010 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra alla regione Veneto il piano AIB relativo al Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. n. 363769 del 2 luglio 2010 della giunta regionale della regione Veneto, con la quale si comunica l'inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi nel Piano antincendi boschivi regionale di prossima adozione, come da norma vigente;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2010-2014, predisposto dal Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ricadente nel territorio della regione Veneto.

Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A12920

DECRETO 21 settembre 2010.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) con validità 2008-2012 predisposto dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ricadente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi Nazionali 2002, predisposto dal Ministero dell'ambiente e recante le linee guida per la redazione dei piani AIB;

Vista la nota prot. 8386-2008 del 9 settembre 2008 con la quale il Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga inoltra il piano AIB pluriennale 2008–2012 approvato con delibera del Commissario straordinario del Parco n. 21/08 del 9 settembre 2008;

Visto il Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi predisposto dal Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga, avente validità pluriennale 2008–2012;

Visto il condizionato parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato, trasmesso con nota prot. 4630 posiz. V del 3 dicembre 2008, nel quale sono richieste alcune modifiche puntuali da apportare al Piano AIB da parte dell'Ente Parco Gran Sasso – Monti della Laga;

Vista la nota integrativa prot. n. 2009-000368 del 16 gennaio 2009 trasmessa dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga, con la quale vengono trasmesse dette modifiche puntuali con apposito errata corrige al Piano AIB;

Vista la nota prot. DPN-2009-1866 del 29 gennaio 2009 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra alla Regione Abruzzo il piano

AIB relativo al Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2009-3113 del 12 febbraio 2009 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra alla Regione Lazio il piano AIB relativo al Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2009-3114 del 12 febbraio 2009 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra alla Regione Marche il piano AIB relativo al Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. 0541487 del 24 settembre 2009 della Giunta Regionale della Regione Marche, con la quale si comunica l'inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga nel Piano antincendi boschivi regionale, come da norma vigente;

Vista la nota di intesa prot. 266118 del 17 dicembre 2009 della Giunta Regionale della Regione Lazio, con la quale si comunica l'inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga nel Piano antincendi boschivi regionale, come da norma vigente;

Vista la nota di intesa prot. n. RA/138433 del 20 luglio 2010 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, con la quale si comunica l'inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga nel Piano antincendi boschivi regionale, come da norma vigente;

Decreta:

Articolo Unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2008-2012, predisposto dal Parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga, ricadente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A12921

DECRETO 21 settembre 2010.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) con validità 2007-2011, predisposto dalle Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Riserve Naturali Statali giugno 2006, predisposto dal Ministero dell'Ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali;

Visto i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani *AIB)* predisposti dalle Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena presenti nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista la nota prot. n. 389 Pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale - Ufficio per la Biodiversità di inoltro dei suddetti piani AIB e comprendente il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota prot. DPN-10378 del 12 aprile 2007 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra alla Regione Abruzzo i piani AIB relativi alle Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena e chiede l'intesa per l'inserimento di detti piani AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. n. RA/138433 del 20 luglio 2010 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, con la quale si comunica l'impegno all'inserimento dei Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena nel Piano antincendi boschivi regionale;

Decreta:

Articolo Unico

Vengono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2007-2011, predisposti dalle Riserve Naturali Statali Monte Velino, Lago Pantaniello e Santa Filomena, ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A12922

DECRETO 21 settembre 2010.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) con validità 2008-2012, predisposto dal Parco Nazionale della Majella ricadente nel territorio della Regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi Nazionali 2002, predisposto dal Ministero dell'ambiente e recante le linee guida per la redazione dei piani AIB;

Vista la nota prot. 3228 Pos. 13.2 del 24 aprile 2008 con la quale il Parco Nazionale della Majella inoltra il piano AIB pluriennale 2008–2012 approvato con provvedimento presidenziale n. 3 del 22 aprile 2008;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2012 predisposto ed approvato dal Parco Nazionale della Majella;

Vista la nota prot. 3435 del 25 giugno 2008 del Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione 3ª ove si esprime il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0016782 dell'8 luglio 2008 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra alla Regione Abruzzo il piano AIB relativo al Parco Nazionale della Majella e chiede l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. n. RA/138433 del 20 luglio 2010 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, con la quale si comunica l'inserimento, come da norma vigente, del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco Nazionale della Majella nel Piano antincendi boschivi regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 537 del 12 luglio 2010;

Decreta:

Articolo Unico

Viene adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2008-2012, predisposto dal Parco Nazionale della Majella, ricadente nel territorio della Regione Abruzzo.

Roma, 21 settembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A12923

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 98.644 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 ottobre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 29 aprile 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato, espresso con arrotondamento al terzo decimale, corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

p. *il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A13006

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tauro Rita Philomena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tauro Rita Philomena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Trained Nurses Certificate» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, espresso nella riunione del 15 luglio 2010;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Trained Nurses Certificate» conseguito nell'anno 1986 presso la «District Wenlock Hospital School of Nursing» di Mangalore (India) dalla sig.ra Tauro Rita Philomena, nata a Mangalore K.S. (India) il giorno 5 settembre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Tauro Rita Philomena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12012

DECRETO 29 settembre 2010.

Integrazione del decreto 18 giugno 2002 recante l'autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ai sensi del quale il Ministero della salute può autorizzare le Regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», successivamente integrato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, con decreto ministeriale 27 novembre 2002, con decreto ministeriale 18 settembre 2003 e con decreto ministeriale 11 giugno 2009;

Vistalanotaprotocollon.AOOGRT/127159/9.070.030.020 in data 10 maggio 2010 con la quale la regione Toscana ha manifestato la disponibilità a curare gli atti istruttori dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 402 del 2000;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», integrato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, con decreto ministeriale 27 novembre 2002, con decreto ministeriale 18 settembre 2003 e con decreto ministeriale 11 giugno 2009, è ulteriormente integrato aggiungendo agli Enti in esso citati anche la regione Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il Ministro: FAZIO

10A12710

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 135 del 16 settembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola;

Rilevato in particolare che il decreto n. 135 del 16 settembre 2010, individuava quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti il sig. De Regibus Silvano;

Considerato che il sig. De Regibus Silvano, nato a Premosello Chiovenda il 15 settembre 1955, si è dimesso il 28 settembre 2010, giusta comunicazione pervenuta tramite CGIL il 1° ottobre 2010 e che il sig. Reggiori Lucio, nato a Verbania il 25 marzo 1957, è stato individuato da CGIL come sostituto del componente dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della Commissione;

Decreta:

Il sig. Reggiori Lucio è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione del sig. De Regibus Silvano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Omegna, 4 ottobre 2010

Il direttore provinciale: SERINA

10A12397

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 settembre 2010.

Autorizzazione alla provincia di Lecce all'utilizzo delle economie ai fini degli interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione delle strade provinciali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 art. 17 commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90 % della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle Province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera CIPE del 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali nn. 992 e 100 rispettivamente del 18 maggio 1989 e del 18 gennaio 1990, pubblicati nella*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 20408 del 2 marzo 2010 con la quale la Provincia di Lecce ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4320528/02 concesso dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento: Lavori di sistemazione tra la S.P. n. 4 «Lecce-Novoli» e la. S.P. n. 225 «dalla Lecce-Arnesano alla Lecce-Novoli» - Importo progetto € 325.000,00.(quota Stato € 175.000,00 - cofinanziamento a carico della Provincia € 150.000,00);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti risulta, a favore della Provincia di Lecce, la disponibilità delle economie richieste per l'importo di € 175.000,00;

Considerato che l'intervento in questione corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tale richiesta può essere accolta;

Decreta

È autorizzato a favore della Provincia di Lecce l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4320528/02 e già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il seguente intervento: Lavori di sistemazione tra la S.P. n. 4 «Lecce-Novoli» e la S.P. n. 225 «dalla Lecce-Arnesano alla Lecce-Novoli» - Importo progetto € 325.000,00 (quota Stato € 175.000,00 - cofinanziamento a carico della Provincia € 150.000,00).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: MARINALI

10A12924

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2010.

Iscrizione nell'elenco degli organismi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «ACCREDIA» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati;

Vista la nota con la quale ACCREDIA in data 26 aprile 2010 ha comunicato l'avvenuto accreditamento di alcuni Organismi di controllo già iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il certificato di accreditamento n. 106/B Rev.00 del 21 luglio 2010 con il quale ACCREDIA comunica l'accreditamento dell'Organismo di controllo «D.Q.A. Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.» alla norma UNI CEI EN 45011/99 a decorrere dal 21 luglio 2010;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale il predetto Organismo di controllo veniva iscritto nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999;

Visto il decreto del 27 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2010 con il quale è stata confermata l'iscrizione nel predetto elenco degli organismi di controllo accreditati ed elencati nella nota di ACCREDIA del 26 aprile 2010;

Considerato che, nel rispetto del principio di imparzialità cui deve uniformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione a tutti gli organismi di controllo, che alla data del 30 aprile 2010 risultavano inseriti nell'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, deve essere riservato uguale trattamento;

Acquisito il parere del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, in data 22 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto del 27 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2010 è integrato come segue: «D.Q.A. Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.» e per gli effetti il predetto organismo di controllo è iscritto nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999.

Art. 2.

2. L' iscrizione ha validità diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto ed è sottoposta alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco e della revoca della autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12268

DECRETO 5 ottobre 2010.

Iscrizione della varietà di pisello «Quarantin di Casalborgone» al relativo registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/1971 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di pisello «Quarantin di Casalborgone»;

Vista la nota aggiuntiva della regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di pisello indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

PISELLO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3202	Quarantin di Casalborgone	Centro di Riferimento per l'agricoltura biologica (C.R.A.B.) - Bibiana (Torino)

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di pisello «Quarantin di Casalborgone» coincide con i territori dei comuni di Casalborgone, Castagneto Po, Cinzano, Lauriano, Rivalba, San Sebastiano Po, Sciolze, Verrua Savoia, situati nella provincia di Torino, e dei comuni di Berzano San Pietro, Aramengo e Tonengo, situati nella provincia di Asti.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di pisello «Quarantin di Casalborgone» coincide con la zona di origine della varietà. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 0,030 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 1 kg per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A12566

DECRETO 5 ottobre 2010.

Iscrizione della varietà di porro «Di Cervere» al relativo registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/1971 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di porro «di Cervere»;

Vista la nota aggiuntiva della regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di porro indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

PORRO

Codice	Denominazione	Sinonimo	Responsabile della conservazione in purezza
3196	Di Cervere	Lungo d'inverno	Consorzio di Ricerca e Sviluppo per l'Ortofrutticoltura Piemontese (CReSO) - Cuneo

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di porro «di Cervere» coincide con il territorio del comune di Cervere situato nella provincia di Cuneo.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di porro «di Cervere» coincide con la zona di origine della varietà. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 18 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 18 kg per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A12567

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 settembre 2010.

Esecuzione degli incombenti di cui all'ordinanza del Tar Lazio, sez. III *ter*, n. 3704/2010. (Deliberazione n. 472/10/CONS)**.**

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità introducendo, tra l'altro, una soglia massima per l'invio di SMS e MMS all'interno dell'Unione europea pari a 11 Eurocent (IVA esclusa);

Vista la Raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Delibera n. 251/09/CONS, recante «Indagine conoscitiva riguardante le condizioni di mercato e concorrenziali attuali e prospettiche dei servizi sms (short message service), mms (multimedia messaging service) ed in generale dei servizi dati in mobilità»;

Vista la Delibera n. 696/09/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'adozione di un provvedimento relativo a misure di armonizzazione con i principi del regolamento europeo sul roaming internazionale e per la tutela ordinaria dei consumatori ha tenuto conto delle posizioni nel frattempo assunte dagli operatori»;

Vista la Delibera n. 326/10/CONS, recante «Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali»;

Vista la diffida del 23 marzo u.s. con la quale il Codacons intimava all'Autorità di adottare:

a) «tutti i provvedimenti necessari ai fini del ribasso dei prezzi» degli sms «previo compimento di un'indagine conoscitiva»;

b) «i provvedimenti necessari al fine di ordinare alle imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, controllare le singole tariffe o orientare le tariffe ai costi o ai prezzi di mercato» *ex* art. 67, comma 2 del c.c.e.;

Vista la nota di cortesia del 26 aprile u.s. con la quale il direttore della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, replicando, rappresentava l'impossibilità per l'Autorità, almeno allo stato, stante l'attuale quadro normativo, di intervenire con provvedimenti di tipo prescrittivo finalizzati al ribasso dei prezzi degli sms nazionali, confermando però al contempo l'impegno degli uffici a verificare il rispetto degli impegni assunti da ASSTEL e dai rappresentanti degli operatori mobili in tema di ribasso dei prezzi degli sms nazionali, nel corso di una apposita audizione tenutasi a Napoli il 19 novembre 2009 dinanzi al Consiglio dell'Autorità, e a monitorare costantemente anche per il futuro l'andamento degli stessi prezzi;

Vista l'ordinanza del Tar Lazio, sez. III *ter,* 2 settembre 2010, n. 3704, con la quale il Giudice amministrativo, pronunciandosi in sede cautelare sul ricorso n. 5556/2010, presentato dal Codacons avverso la nota direttoriale da ultimo citata, ha ordinato all'Autorità di pronunciarsi formalmente, tramite delibera del Consiglio, sulla diffida del Codacons, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, rinviando per il prosieguo il giudizio cautelare alla Camera di consiglio del 18 novembre p.v.;

Considerato che l'ordinanza testé citata non esprime alcuna valutazione sul merito della vicenda, limitandosi a ribadire (in astratto, ineccepibilmente) il ruolo del Consiglio quale organo espressivo della volontà esterna dell'Autorità;

Ritenuto che l'iniziativa di Codacons non sia *ex se* idonea a far sorgere un qualsivoglia obbligo giuridico per l'Autorità a provvedere: ciò da un lato per la mancanza, nell'attuale quadro normativo-regolamentare, di alcuna disposizione che riconosca al privato (o ad un'associazione di privati) la facoltà di presentare un'istanza all'Amministrazione tale da radicare la doverosità dell'intervento della medesima amministrazione adita in difetto della titolarità, in capo all'istante, di una specifica situazione soggettiva protetta in ordine all'oggetto sul quale si tratterebbe di provvedere (sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «di fronte alle istanze dei privati, vi è sempre un obbligo di provvedere se l'iniziativa nasce da una situazione soggettiva protetta dalle norme, se cioè è prevista dalla legge», cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 maggio 2007, n. 2318); dall'altro lato, per la carenza di un interesse specifico del soggetto istante all'adozione degli atti richiesti a questa autorità;

Rilevato infatti che, con specifico riguardo all'obbligo di provvedere, a incardinare il dovere di rispondere alle istanze dei privati non è sufficiente il solo astratto disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che pone il generale obbligo per le amministrazioni di concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo, ma è, altresì, necessaria la compresenza in capo all'istante di un interesse specifico al procedimento attivato, che sia normativamente qualificato come tale;

Rilevato, in altre parole, che affinché l'istanza di un privato diretta ad ottenere un provvedimento favorevole possa dirsi idonea a determinare in capo all'Amministrazione coinvolta un obbligo a provvedere, è necessario che «chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 maggio 2007, n. 2318);

Considerato, invero, che risulta ormai pacifico nella giurisprudenza amministrativa che «il criterio distintivo tra istanza — idonea a radicare il dovere di provvedere — e mero esposto deve essere ravvisato nell'esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività; occorre, in altri termini, che il comportamento omissivo dell'amministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato, in quanto titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 maggio 2007, n. 2318; e Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 maggio 2010, n. 3024)»;

Rilevato, aggiuntivamente, che la scelta in ordine all'an di un ipotetico intervento diretto ad imporre con provvedimento autoritativo agli operatori di telefonia mobile un tetto massimo alle tariffe degli sms nazionali sarebbe comunque affidata in via esclusiva al potere discrezionale dell'Autorità: onde l'atto di diffida del Codacons, a fronte del quale l'Amministrazione ha dato in ogni caso espresso riscontro (sia pure a titolo di cortesia istituzionale), deve ritenersi inidoneo anche sotto questo profilo a costituire un obbligo di provvedere, in quanto diretto a stimolare l'esercizio di un potere connotato da un'ampia discrezionalità in ordine all'an della relativa attività provvedimentale (soccorre, al riguardo, anche il consolidato orientamento giurisprudenziale relativo all'esercizio di un'altra attività tipicamente discrezionale della pubblica amministrazione, vale a dire il potere di autotutela, da ultimo, *ex plurimis*: Consiglio Stato, Sez. V, 1° marzo 2010, n. 1156 e Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6234);

Rilevato che una diversa lettura, tale da attribuire alle associazioni consumeristiche un generalizzato potere di diffida a carico dell'Autorità, integrerebbe una minaccia e un grave perturbamento ai danni del sereno e ordinato dispiegarsi delle sue attività istituzionali, minandone anche le possibilità di effettiva programmazione;

Rilevata, tuttavia, l'opportunità di provvedere, sia pure solo a titolo di ossequio al *dictum* del giudice, al richiesto incombente nei termini indicati nell'ordinanza del Tar Lazio, prendendo quindi posizione in sede consiliare sul merito della problematica sollevata dall'associazione oggi ricorrente;

Sottolineato, peraltro, che il presente provvedimento, che viene assunto per la sola ragione appena esposta, non ha valore di acquiescenza, né può valere a costituire un precedente vincolante per l'Autorità per casi analoghi che dovessero eventualmente presentarsi in futuro;

Rilevata, con riferimento alla richiesta di adottare i provvedimenti necessari ai fini di un ribasso dei prezzi degli sms nazionali, l'impossibilità, allo stato, per questa autorità, stante l'attuale quadro regolamentare, di intervenire con provvedimenti di tipo prescrittivo direttamente finalizzati al ribasso dei prezzi degli sms nazionali. A tale riguardo, si precisa infatti che, se è vero che l'art. 67 del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che «l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili», è però almeno altrettanto vero che presupposto ineludibile per azionare tale leva normativa è che vi sia stata una preventiva analisi del mercato in rilievo, che a valle di tale analisi il mercato di riferimento sia stato giudicato non competitivo, e, soprattutto, che i remedies all'ingrosso precedentemente introdotti non abbiano dato esito positivo sotto il profilo concorrenziale: circostanze, queste, non ricorrenti nel caso di specie;

Rimarcato, a rafforzamento di quanto precede, da un lato, che il mercato dei servizi di messaggistica — né a livello wholesale, né tantomeno a livello retail — rientra tra quelli indicati come suscettibili di regolazione *ex ante* dalla Raccomandazione della Commissione 2007/879/CE del 17 dicembre 2007; dall'altro lato, che il più ampio mercato dei servizi di telefonia mobile al dettaglio, nel cui *genus* rientra la messaggistica, è stato valutato già in sede comunitaria come concorrenziale, ossia tale da poter essere disciplinato unicamente dalle regole del mercato, sotto la vigilanza delle autorità antitrust: onde nessuna misura di tetto è oggi applicabile in materia di sms nazionali;

Rilevato, inoltre, che — con specifico riferimento al mercato italiano dei servizi di telefonia mobile ed avuto a riguardo la sua evoluzione più recente — esso si caratterizza attualmente per la presenza di ben quattro operatori infrastrutturati ed almeno sedici operatori virtuali (MVNOs - Mobile Virtual Network Operators), che esercitano pressioni competitive sempre crescenti sugli operatori tradizionali;

Considerato, ad ogni buon conto, che, in occasione del prossimo ciclo di analisi di mercato che riguarderà i servizi di terminazione vocale (cd. mercato n. 7), che verrà avviata a valle del procedimento volto alla definizione di un modello bottom-up per la determinazione delle tariffe di terminazione mobile vocale, l'Autorità sarà in condizione di verificare in un contesto procedimentale adeguato anche l'eventuale opportunità di una regolamentazione *ex-ante* per il mercato della terminazione dei servizi di messaggistica, svolgendo anche per ragioni di efficienza in un unico procedimento l'esame della terminazione vocale e, per quanto compatibile di quella SMS;

Ritenuto che miglior sorte non può attribuirsi alle altre prospettazioni del Codacons (sulla adottabilità dei «provvedimenti necessari al fine di ordinare alle imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, (…) o orientare le tariffe»), atteso che esse discendono tutte dall'invocata applicazione dell'art. 67, comma 2, norma della quale tuttavia, come già detto, non si ravvisano gli estremi per una applicazione al caso di specie;

Ricordato, inoltre, con riguardo all'ulteriore richiesta del «previo compimento di un'indagine conoscitiva», che una specifica indagine in materia, condotta in modalità congiunta con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (e ai cui esiti si rinvia, cfr. Delibera n. 251/09/CONS), si è conclusa appena poco più di un anno fa, onde, una nuova attività d'indagine sui medesimi temi non risponderebbe, pertanto, ai generali principi di efficienza che devono contrassegnare l'attività amministrativa;

Considerato, infine, con riferimento all'ultima richiesta, quella relativa al «controllo delle singole tariffe», che i competenti uffici dell'Autorità, facendo seguito alla delibera n. 696/09/CONS, ed in particolare a quanto prescritto all'art. 1, comma 2, della medesima, hanno puntualmente vigilato sulla messa in atto delle iniziative annunciate dagli operatori, constatando il lancio sul mercato da parte di tutti i gestori di piani tariffari in linea con le indicazioni emerse in sede comunitaria; di tali evidenze, l'Autorità ha dato del resto conto anche nella delibera n. 326/10/CONS, con la quale si è preso atto che «gli operatori, nel rispetto degli impegni assunti innanzi all'Autorità, e confermati nelle citate note, hanno introdotto nel mercato, a partire dal mese di febbraio 2010, almeno una offerta base, sia di tipo pre-pagato che post-pagato, conforme ai principi di matrice comunitaria»;

Considerato che nella medesima delibera è altresì prescritto che gli operatori mobili, in conformità alle disposizioni regolamentari in materia di trasparenza tariffaria, dovranno assicurare che gli utenti vengano correttamente informati circa la disponibilità dei nuovi piani tariffari in fatto di sms, e che il passaggio a tali nuovi piani avvenga gratuitamente (cfr. art. 1, comma 2, della delibera n. 326 citata);

Richiamato, infine, l'impegno, assunto dall'Autorità anche nell'ultima delibera citata (cfr. art. 1, comma 3, della delibera n. 326), di monitorare costantemente le tariffe degli sms nazionali e di vigilare sull'attuazione di quanto previsto da tale provvedimento affinché, anche per il futuro, siano assicurate condizioni economiche coerenti con le migliori pratiche a livello comunitario e garantite condizioni di maggior trasparenza nell'erogazione di servizi di telefonia e di dati in mobilità;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Articolo unico

L'Autorità da esecuzione all'incombente di cui all'ordinanza del Tar Lazio, sez. III ter, del 2 settembre 2010, n. 3704, riscontrando la diffida del CODACONS del 23 marzo u.s. nei termini esposti in motivazione.

La presente delibera è pubblicata integralmente nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI - SORTINO

10A12970

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2010.

Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'articolo 14 della delibera n. 667/08/CONS. (Deliberazione n. 509/10/CONS)**.**

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 5 ottobre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante il «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 - supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

Vista la delibera n. 446/08/CONS del 29 luglio 2008 recante «Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 agosto 2008, n. 203;

Vista la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008 recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 - supplemento ordinario n. 5;

Ritenuto opportuno - alla luce delle osservazioni della Commissione europea contenute nella lettera SG-Greffe (2008) D/206734 del 7 novembre 2008, con la quale si rendevano i commenti in merito allo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica di cui alla delibera n. 305/08/CONS, e di quanto conseguentemente previsto nell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS - procedere alla definizione di un modello bottom-up basato sui costi incrementali di lungo periodo;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2009, n. 34;

Ritenuto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14 comma 1 della delibera n. 667/08/CONS, di procedere alla definizione di tale modello avvalendosi della collaborazione di una società di consulenza di comprovata esperienza nel settore;

Considerato che, in tal senso, l'Autorità ha conferito alla società European Economics Research Ltd (Europe Economics - *EE)* l'incarico di consulenza per la definizione del modello;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009;

Vista la delibera n. 66/10/CONS dell'11 marzo 2010 recante «Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile, ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2010, n. 74;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità espressi nello schema di provvedimento di cui all'Allegato B;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS.

2. Le modalità di consultazione, lo schema di provvedimento concernente la definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile, il documento recante «La metodologia di calcolo del WACC per gli operatori di rete mobile» ed il modello in formato excel sono riportati rispettivamente negli allegati

A, B, C e D (quest'ultimo in formato elettronico) della presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in versione integrale nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO-MANNONI

10A12884

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Ricognizione delle disponibilità del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale (legge n. 2/2009, articolo 18, comma 1, lett. b-*bis*). (Deliberazione n. 30/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto l'art. 18, comma 1, lettera b-*bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammare le risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009), con la quale, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate, è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Visto l'art. 3, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, che prevede agevolazioni tributarie, contributive e previdenziali, relativamente alle regioni Marche e Umbria colpite dal terremoto del 1997, con onere complessivo posto a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate quantificato in 22 milioni di euro, al netto dell'importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, di cui al comma 2 dell'art. 3, già riservato allo scopo con delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede agevolazioni per favorire il diritto allo studio dei capaci e meritevoli (realizzazione di alloggi e residenze e concessione di borse di studio), con un onere complessivo a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 470 milioni di euro;

Visto il successivo art. 4 del citato decreto-legge n. 180/2008, il quale, per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, dello stesso decreto-legge (Reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca), dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto stesso, riduzione che per il Fondo per le aree sottoutilizzate è valutata in complessivi 155,04 milioni di euro;

Visto l'art. 7-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevedono l'aumento, per un importo di 400 milioni di euro, della dotazione finanziaria per l'anno 2012 del Fondo destinato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343, e ne pongono il relativo onere a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il comma 8 dello stesso l'art. 7-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 5/2009, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro con corrispondente ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 8-*octies*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 5/2009, come convertito dalla legge n. 33/2009, il quale dispone l'incremento, per un importo di 103 milioni di euro, della dotazione del Fondo destinato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 343, e ne pone il relativo onere a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare il comma 1 del citato art. 1, come modificato dall'art. 25, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede, fra l'altro, che il Governo individui e sottoponga al CIPE un Programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese (cosiddetto «Programma Banda Larga»), da finanziare con una dotazione fino ad un massimo di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4-*septies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, con adozione di apposita delibera CIPE, all'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A (ISA) sia versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010 per i compiti dell'Istituto in favore della filiera agroalimentare, ponendone la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale, tra l'altro, prevede che il CIPE destini una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, per le finalità di cui all' art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Zone Franche Urbane);

Visto l'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale, a copertura degli interventi previsti dall'art. 7, comma 6 (Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra) e dall'art. 13, comma 1 (Personale dei consorzi) dello stesso decreto-legge, dispone, tra l'altro, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo complessivo di 90,3 milioni di euro;

Viste le delibere di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009), 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2009), n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302/2009), 31 luglio 2009, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/2009), n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2010), n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203/2009), 6 novembre 2009, n. 86, 17 dicembre 2009, n. 119 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/2010), nonché le delibere adottate in data odierna, con le quali, a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, vengono disposte assegnazioni volte a finanziare diverse iniziative di rilievo per il sostegno produttivo e la ripresa socio-economica del Paese, per un totale di 5.462 milioni di euro;

Ritenuto, alla luce dei richiamati utilizzi disposti a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di dover procedere alla ricognizione delle disponibilità residue dello stesso Fondo da poter utilizzare per le future programmazioni di questo Comitato, disponibilità che allo stato sono pari a 250,66 milioni di euro, come accertato all'esito delle verifiche finali svolte congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Prende atto:

A valere sulla dotazione complessiva (9.053 milioni di euro) del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b-*bis*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e in esito ai richiamati utilizzi disposti con i provvedimenti legislativi e con le delibere di questo Comitato di cui alle premesse, complessivamente quantificati in 8.802,34 milioni di euro, le disponibilità residue del predetto Fondo, alla data odierna, ammontano a 250,66 milioni di euro.

I citati utilizzi sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario: MICCICHÈ

ALLEGATO

UTILIZZI FONDO STRATEGICO PER IL PAESE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA REALE
(art. 18, comma 1, lett. b-*bis*, DL 185/2009) [(1)]

(importi in milioni di euro)

		2009	2010	2011	2012	2013-2015	Annualità non indicate	Totale
DOTAZIONE DEL FONDO								
Delibera CIPE n. 4/2009							9.053,00	**9.053,00**
Quota residua disponibile non assegnata dal CIPE							*0,80*	***0,80***
IMPUTAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CON RIDUZIONE FAS "GENERICO" da stabilire con delibera CIPE								
DL 162/2008, art. 3, c. 2 e 2-*bis*	Agevolazioni tributarie Marche e Umbria	-19,00	-3,00					**- 22,00**
DL 180/2008, art. 3	Diritto allo studio	-470,00						**- 470,00**
DL 180/2008, art. 4	Taglio lineare a copertura del provvedimento				-38,76	-116,28		**- 155,04**
DL 5/2009 conv. L 33/2009, art. 8-*octies*, c. 3	Reintegro fondo frodi finanziarie ex art. 1, c.343, L. 266/2005			- 103,00				**- 103,00**
L. 69/2009, art. 1 *(cfr. nota 2)*	Banda Larga						- 800,00	**- 800,00**
FINALIZZAZIONI DI LEGGE A VALERE SUL FONDO STRATEGICO								
DL 5/2009 conv. L 33/2009, art. 7-*quinquies*, c. 4	Reintegro fondo frodi finanziarie ex art. 1, c.343, L. 266/2005				- 400,00			**- 400,00**
DL 5/2009 conv. L 33/2009, art. 7-*quinquies*, c. 8	Fondo garanzia ex art. 15 L 266/1997		- 200,00	- 300,00	- 500,00			**- 1.000,00**
DL 78/2009, art. 4-*septies*	Istituto sviluppo agroalimentare (ISA)	- 20,00	- 130,00					**- 150,00**
L. 99/2009, art. 3, c. 5 *(cfr. nota 3)*	Zone franche urbane		- 50,00	- 50,00	- 50,00			**- 150,00**
DL 195/2009, art. 18	Copertura finanziaria interventi previsti dal DL (Emergenza rifiuti Campania)		- 60,30	- 30,00				**- 90,30**

		2009	2010	2011	2012	2013-2015	Annualità non indicate	Totale
UTILIZZI DISPOSTI DAL CIPE								
Delibera CIPE n. 4/2009	Interventi protezione civile per emergenza rifiuti Campania (termovalorizzatore di Acerra) e vertice G8						- 400,00	**- 400,00**
di cui: delibera CIPE n. 86/2009 (cfr. nota 4)	*Programma Tetra per G8 Sardegna*						*-80,00*	*-80,00*
Delibera CIPE n. 36/2009	Misure per fronteggiare le situazioni di crisi, tra cui quelle degli stabilimenti FIAT di Pomigliano d'Arco e di Termini Imerese						- 300,00	**- 300,00**
Delibera CIPE n. 67/2009	Fondazione Ri.MED. (attuazione sentenza TAR Sicilia n. 395/2008)						- 220,00	**- 220,00**
Delibera CIPE n. 68/2009	Assegnazione alle Regioni Molise e Puglia per interventi di ricostruzione terremoto 2002 (reintegro risorse art. 21-bis DL 159/2007 destinate al Piano casa)						- 60,00	**- 60,00**
Delibera CIPE n. 69/2009 *(cfr. nota 5)*	Comune di Palermo (emergenza smaltimento rifiuti)		- 35,00				- 115,00	**- 150,00**
Delibera CIPE n. 117/2009 *(cfr. nota 6)*	Interventi di risanamento ambientale						- 100,00	**- 100,00**
Delibera CIPE n. 86/2009 *(cfr. nota 4)*	Programma TETRA (Ministero dell'Interno)						- 70,00	**- 70,00**
Delibera CIPE n. 119/2009	Sassari-Olbia						- 162,00	**- 162,00**
TERREMOTO ABRUZZO								
DL 39/2009, art. 14, c. 1 (delibere CIPE n. 35 e 95 del 2009) *(cfr. nota 7)*	Interventi di ricostruzione in Abruzzo						-3.955,00	**- 3.955,00**

		2009	2010	2011	2012	2013-2015	Annualità non indicate	Totale
DL 39/2009, art. 10, c. 1-bis	Individuazione zone franche urbane Abruzzo						- 45,00	**- 45,00**
TOTALE ASSEGNAZIONI		**- 509,00**	**- 478,30**	**- 483,00**	**- 988,76**	**- 116,28**	**- 6.227,00**	**- 8.802,34**
DISPONIBILITA' RESIDUE (ex delibera CIPE n. 4/2009)								**250,66**

Note:

(1) La presente tabella non tiene conto dell'incremento della dotazione del Fondo finalizzato ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari disposto dal DL 78/2009, art. 22, comma 3 ("utilizzo delle economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche").

(2) La disposizione prevede che il CIPE possa disporre un'assegnazione nel limite massimo di 800 milioni.

(3) La disposizione prevede un limite massimo annuale di 50 milioni di euro da assegnare da parte del CIPE.

(4) L'assegnazione complessiva di 150 milioni di euro in favore del Programma Tetra - Regione Sardegna, di cui alla delibera n. 86/2009, sarà riproposta all' approvazione del Comitato, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

(5) La delibera n. 69/2009 dispone l'assegnazione di 150 milioni a favore del Comune di Palermo nel periodo 2009-2011 e prevede che l'articolazione pluriennale delle risorse sia individuata sulla base dei fabbisogni annuali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS. A valere su tale assegnazione, il Comitato, con altra delibera adottata in data odierna, ha stabilito in 35 milioni di euro la disponibilità di risorse a favore del Comune per l'anno 2010.

(6) Delibera da sottoporre nuovamente all'approvazione del Comitato, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, per modifica della copertura finanziaria.

(7) Con la delibera n. 35/2009 il Comitato ha assegnato la somma complessiva di 3.955 milioni di euro, ovvero l'importo massimo previsto dalla norma al netto di 45 milioni destinati alle zone franche urbane in Abruzzo ai sensi dell'art. 10, c. 1-bis del medesimo decreto-legge n. 39/2009. Con la delibera n. 95/2009 il Comitato ha assegnato 227 milioni di euro per il 2009 e 567 milioni di euro per il 2010.

10A12883

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 30 settembre 2010.

Pagamento di oneri a favore della «Vigilpol» per il servizio di vigilanza armata nelle ore notturne in occasione della «Louis Vuitton World Series». (Decreto n. 6371/27).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al commissario delegato;

Visto il decreto del commissario delegato n. 1840/5 del 19 marzo 2010 con cui è stato nominato il dott. Giovanni Antonio Carta quale soggetto attuatore per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della regione autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series»;

Vista la nota del 2 luglio 2010 prot. 28152 con la quale il soggetto attuatore dott. Giovanni Antonio Carta evidenzia come al fine di garantire un servizio di vigilanza mediante guardie giurate durante le ore notturne per il periodo di svolgimento dell'evento dal 21 maggio al 7 giugno 2010 si è ritenuto opportuno, vista la ristrettezza del tempo a disposizione, richiedere l'ampliamento del servizio alla società cooperativa «Vigilpol» che per conto della regione Sardegna assicura la vigilanza armata alle sedi istituzionali dell'Amministrazione e ha sempre fornito prova di affidabilità;

Vista l'attestazione contenuta nella nota del 2 luglio 2010 sopra citata, nella quale il dott. Giovanni Antonio Carta dichiara che la «Vigilpol» ha svolto il servizio mediante l'impiego di due autovetture e cinque unità di personale dal giorno 21 maggio al giorno 7 giugno 2010 dalle ore 19 alle ore 9.00;

Vista la fattura n. 392 del 30 giugno 2010 emessa dalla società cooperativa Vigilpol relativa al servizio di vigilanza in occasione della «Louis Vuitton World Series» per un totale di € 26.546,52 comprensivo di IVA;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a favore della società cooperativa Vigilpol con sede in Sassari, via dei Mille, 53, partita I.V.A. 92174260924 mediante accredito sul conto presso la Banca di Credito Sardo P.zza d'Italia, 19 di Sassari - IBAN: IT 74 E 03059 17203 C/C n. 100000005208 - della somma di € 26.546,52 I.V.A. compresa a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Sardegna, 30 settembre 2010

Il commissario delegato
CAPPELLACCI

10A12269

DECRETO 30 settembre 2010.

Rimborso spese per forniture di opere, materiali e servizi connessi allo svolgimento dell'evento «Louis Vuitton World Series» La Maddalena 2010. (Decreto n. 6372/28).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al commissario delegato;

Visto il decreto del commissario delegato n. 1838/3 del 19 marzo 2010 con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Vista la nota del 28 aprile 2010 con la quale il soggetto attuatore dott. Nicola dell'Acqua, per i motivi nella stessa indicati, ha richiesto alla società WSTA Italy S.r.l. - Società organizzatrice del summenzionato Grande Evento, di progettare e realizzare interventi connessi allo svolgimento dell'evento stesso, di pertinenza della gestione commissariale, con oneri conseguentemente a carico della contabilità speciale sopra indicata;

Vista la fattura n. 2/2010 del 21 maggio 2010 emessa dalla World Sailing Team Association relativa alla fornitura di materiali e servizi per un totale di € 201.930,00;

Vista la fattura n. 3/2010 del 18 giugno 2010 emessa dalla World Sailing Team Association relativa alla fornitura di materiali e servizi per un totale di € 15.000,00;

Vista la nota del dott. Nicola Dell'Acqua n. D.P.C.M./LVT/51840 del 2 luglio 2010 con la quale:

è stato trasmesso al commissario delegato il resoconto forniture di materiali e servizi eseguiti per l'evento Louis Vuitton Trophy presso l'ex arsenale a La Maddalena, prodotto dalla WSTA;

è stata confermata la dichiarazione resa dalla WSTA attestante «la regolare esecuzione, la conformità alla regola d'arte e la congruità dei prezzi» relativi agli interventi predetti;

è stata ascritta quale onere della società Mita Resort S.r.l. la somma di € 53.280,00 di cui alle spese sostenute dalla WSTA Italy S.r.l. per l'attuazione degli interventi ad essa affidati dalla gestione commissariale, sulla base di quanto previsto nel Documento «Pianta Organizzativa» allegato ad entrambi gli accordi operativi stipulati tra il commissario delegato e le società WSTA Italy S.r.l. e Mita Resort S.r.l. in data 28 aprile 2010 ed in data 3 maggio 2010;

è stato attestato che gli interventi rendicontati dalla società WSTA Italy S.r.l. rientrano in parte negli interventi concordati nella Pianta Organizzativa siglata in sede di Commissione generale di indirizzo del 27 aprile 2010 ed in parte in quelli volti a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento;

Vista la nota di credito n. 1/2010 emessa dalla società W.S.T.A Italy S.r.l. a storno parziale della fattura n. 2/2010 del 21 maggio 2010 per un totale di € 53.280,00, il cui rimborso alla società stessa è a carico della società Mita Resort S.r.l.;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a favore di WSTA - World Sailing Teams Association Italy S.r.l., via Marco De Marchi n. 7 - 20121 Milano, partita I.V.A. 06986070966 sul conto della Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Milano Ag. 37, C/C n. 23207.16 - BBAN: I 01030 01656 000002320716 - IBAN: IT 61 I 01030 01656 000002320716 - della somma di € 163.650,00 a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Sardegna, 30 settembre 2010

Il commissario delegato
CAPPELLACCI

10A12270

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Proctasacol»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 2033 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Giuliani SPA con sede legale e domicilio fiscale in Via Palagi, 2 - 20129 Milano (codice fiscale 00752450155).

Medicinale: PROCTASACOL.

Variazione A.I.C.: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «mesalazina» rilasciato al produttore Pharmazell GMBH - Raubling 83064- Germany. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 2003-203-Rev 02

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035509013 - «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triminulet»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 2032 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland con sede legale e domicilio in Little Connell Newbridge - CO. Kildare (Irlanda).

Medicinale: TRIMINULET.

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «etinil estradiolo» da parte di un sito approvato Bayer Schering Pharma AG DE 13342 Berlin». Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1996-079-Rev 04. Si autorizza la revisione delle versioni intermedie: R1-CEP 1996-079-Rev 03.

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027359013 - «compresse rivestite» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doricum»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 2031 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano) (codice fiscale 07486020154).

Medicinale: DORICUM.

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «neomicina solfato» da parte di un sito approvato comprendendo quattro «salti» di CEP. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1999-184-Rev 01, sito di produzione Pfizer Inc, come da tabella allegata:

DA:	A:
Titolare: Pfizer Inc 7000 Portage Road Building 91 United States Am. - 49001-0199 Kalamazoo, Michigan Sito di produzione: Pharmacia & Up John Company 7000 Portage Road Building 91 United States Am. - 49001-0199 Kalamazoo, Michigan DMF	Titolare: Pfizer Inc 7000 Portage Road Building 91 United States Am. - 49001-0199 Kalamazoo, Michigan Sito di produzione: Pharmacia & Up John Company 7000 Portage Road Building 91 United States Am. - 49001-0199 Kalamazoo, Michigan Certificato di idoneità alla Farmacopea Europea: R1- CEP 1999-184 Rev 01 (R0-CEP 1999-184 Rev 00 versione intermedia) (R0-CEP 1999-184 Rev 01 versione intermedia) (R0-CEP 1999-184 Rev 02 versione intermedia) (R1-CEP 1999-184 Rev 00 versione intermedia)

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 021835018 - «0,04% + 0,5% collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12267

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicianale «Pergolide EG»

Estratto determinazione V&A.PC/R/15 del 4 ottobre 2010

Specialità medicinale: PERGOLIDE EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

036673010/M - «0.05 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673022/M - «0.05 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673034/M - «0.05 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673046/M - «0.05 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione osped.;

036673059/M - «0.05 mg compresse» 10x30 compresse in blister AL/AL/PVC confezione osped.;

036673061/M - «0.05 mg+0.25 mg compresse» 75x0.05 mg+6x0.25 mg compresse in blister AL/AL/PVC - starter pack;

036673073/M - «0.05 mg+0.25 mg compresse» 109x0.05 mg+57x0.25 mg compresse in blister AL/AL/PVC - starter pack;

036673085/M - «0.25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673097/M - «0.25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673109/M - «0.25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673111/M - «0.25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673123/M - «0.25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione osped.;

036673135/M - «0.25 mg compresse» 10x20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione osped.;

036673147/M - «1 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione osped.;

036673150/M - «1 mg compresse» 10x20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione osped.;

036673162/M - «1 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673174/M - «1 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673186/M - «1 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673198/M - «0,25 mg compresse» 40 compresse in blister AL/AL/PVC;

036673200/M - «0.05 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0682/001-003/R/01.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pergolide EG», è rinnovata per cinque anni dalla data del rinnovo europeo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12709

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Seroxat»

Estratto determinazione V&A.PC/II/691 dell'11 ottobre 2010

Specialità Medicinale: SEROXAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 027963014 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 027963026 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 027963038 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027963040 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: Modifica stampati.

Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.6, 4.8 e 6.1 e relative modifiche del Foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12925

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cosopt»

Estratto determinazione V&A.PC/II/692 dell'11 ottobre 2010

Specialità Medicinale: COSOPT

Confezioni: 034242014/M - COLLIRIO SOLUZIONE 2%+0,5% 1 FLACONE 5 ML CON DOSATORE OCTOMER PLUS

034242026/M - COLLIRIO SOLUZIONE 2%+0,5% 3 FLACONI 5 ML CON DOSATORE OCTOMER PLUS

034242038/M - COLLIRIO SOLUZIONE 2%+0,5% 6 FLACONI 5 ML CON DOSATORE OCTOMER PLUS

034242040/M - "20 MG/ML + 5 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE" 30 CONTENITORI MONODOSE LDPE DA 0,2 ML

034242053/M - "20 MG/ML + 5 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE" 60 CONTENITORI MONODOSE LDPE DA 0,2 ML

034242065/M - "20 MG/ML + 5 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE" 120 CONTENITORI MONODOSE LDPE DA 0,2 ML

Titolare AIC: MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0134/001-002/II/043 DK/H/0134/001-002/R/002

Tipo di Modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza

Modifica Apportata: **Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai Paragrafi 2, 4.4 e 4.8 e relative sezioni del Foglio Illustrativo ed etichette.**
Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A12926

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (Disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122).

Con il decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n.122/2010, sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

In particolare, l'art. 37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali - cd. Black list - individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie (art. 37, comma 1). L'Autorità richiama quindi l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.

Successivamente all'emanazione del decreto di attuazione, che renderà operativa la novella di cui all'art. 37, l'Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento.

10A12991

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5, dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di ciascuna indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione dirigenziale n. .... del			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
N. marchio 37 RA	Anfra Preziosi S.a.s. di Galletti Antonella & C.	Sede Ravenna	3	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

10A12569

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 30 settembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Andrea Torino, Console onorario della Repubblica di San Marino in Napoli.

10A12570

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-251) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.